

COMUNE DI AVIGLIANO

Provincia di Potenza

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DI INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE (*INCARICO DI PATROCINIO LEGALE*)

Con la presente scrittura privata, che si compone di **otto** articoli ed a valere ad ogni effetto di legge

TRA

il Comune di AVIGLIANO, qui rappresentato dal **Responsabile del Settore I – Pina IANNIELLI** –, qui autorizzato in forza della deliberazione di Giunta comunale **n. 26 del 28/03/2022** e domiciliato per la carica presso il Comune di AVIGLIANO, in Corso E. Gianturco 31, d'ora in poi denominato "Comune" (C.f. 80001750761)

E

l'Avvocato **Giovanni Riccio** del Foro di Potenza, con studio in 85100 Potenza (PZ), alla Via del Gallitello n. 89/A, c.f. RCC GNN 74A06 G942X (PEC: riccio.giovanni@cert.ordineavvocatipotenza.it) - cell. 339 138 9780 - nel prosieguo dell'atto denominato semplicemente "Legale";

PREMESSO

che Progettambiente Soc. Coop., in persona del suo Presidente e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Lo Sasso del foro di Potenza, elettivamente domiciliata nello studio del suddetto avvocato in Vaglio (PZ), alla Piazza del Popolo n.7, gestore del servizio di igiene urbana, al fine di ottenere la rideterminazione del corrispettivo per lo svolgimento del servizio di igiene urbana, con sei distinti ricorsi ha impugnato altrettante ordinanze contingibili e urgenti con cui il Comune di Avigliano - dopo la scadenza del relativo contratto ed in attesa della gara d'ambito - le impose di svolgere il servizio "agli stessi patti e condizioni", ossia al medesimo prezzo, previsto dal contratto del 2010, aggiornato nel 2012 e scaduto nel giugno 2015;

che l'arco temporale complessivo di efficacia delle ordinanze impuginate decorre dal 1° luglio 2017 a non oltre il 31 dicembre 2019, ossia fino al nuovo affidamento del Servizio di raccolta rifiuti ed igiene urbana all'esito di una "gara ponte" indetta nel mese di giugno 2019;

che in particolare:

- ❖ **rispetto al giudizio innanzi al T.a.r. Basilicata iscritto al n. 497/2017 e definito con sentenza n. 746/2020** recante *dichiarazione di parziale difetto di giurisdizione amministrativa*, Progettambiente ha proposto **atto di citazione in riassunzione del giudizio** innanzi al Tribunale Civile di Potenza, **notificato in data 01 luglio 2021**, contro il Comune di Avigliano in persona del Sindaco pro tempore, per ottenere:
 - l'accertamento del diritto alla rideterminazione del corrispettivo dovuto per le prestazioni di cui al servizio di raccolta RSU nel territorio del Comune di Avigliano;

- il pagamento, a carico del Comune di Avigliano, della somma di **euro 327.217,27** (quale differenza tra il dovuto ed il corrisposto a titolo di canone) ovvero della somma diversa da accertarsi a mezzo CTU , oltre accessori di legge;
 - il pagamento delle spese e competenze del giudizio;
- ❖ **rispetto al giudizio innanzi al T.a.r. Basilicata iscritto al n. 109/2018 e definito con sentenza n. 747/2020** recante *dichiarazione di parziale difetto di giurisdizione amministrativa*, Progettambiente ha proposto **atto di citazione in riassunzione del giudizio** innanzi al Tribunale Civile di Potenza, **notificato in data 02 settembre 2021**, contro il Comune di Avigliano in persona del Sindaco pro tempore, per ottenere:
- l'accertamento del diritto alla rideterminazione del corrispettivo dovuto per le prestazioni di cui al servizio di raccolta RSU nel territorio del Comune di Avigliano;
 - il pagamento, a carico del Comune di Avigliano, della somma di **euro 178.314,51** (quale differenza tra il dovuto ed il corrisposto a titolo di canone) ovvero della somma diversa da accertarsi a mezzo CTU , oltre accessori di legge;
 - il pagamento delle spese e competenze del giudizio;
- ❖ **rispetto al giudizio innanzi al T.a.r. Basilicata iscritto al n. 285/2018 e definito con sentenza n. 245/2021** recante *dichiarazione di parziale difetto di giurisdizione amministrativa*, Progettambiente ha proposto **atto di citazione in riassunzione del giudizio** innanzi al Tribunale Civile di Potenza, **notificato in data 16.12.2021 ed iscritto al n. 3727/2021 del Tribunale civile di Potenza, ud. 4-5-22** contro il Comune di Avigliano in persona del Sindaco pro tempore, per ottenere:
- l'accertamento del diritto alla rideterminazione del corrispettivo dovuto per le prestazioni di cui al servizio di raccolta RSU nel territorio del Comune di Avigliano;
 - il pagamento, a carico del Comune di Avigliano, della somma di **euro 253.973,64** (quale differenza tra il dovuto ed il corrisposto a titolo di canone) ovvero della somma diversa da accertarsi a mezzo CTU, oltre accessori di legge;
 - il pagamento delle spese e competenze del giudizio;
- ❖ **rispetto al giudizio innanzi al T.a.r. Basilicata iscritto al n. 399/2018 e definito con sentenza n. 246/2021** recante *dichiarazione di parziale difetto di giurisdizione amministrativa*, Progettambiente ha proposto **atto di citazione in riassunzione del giudizio** innanzi al Tribunale Civile di Potenza, **notificato in data 16-12-2021, iscritto al n. 3728/2021 r.g. del Tribunale Civile di Potenza, ud. 18-5-2022**, contro il Comune di Avigliano in persona del Sindaco pro tempore, per ottenere:
- l'accertamento del diritto alla rideterminazione del corrispettivo dovuto per le prestazioni di cui al servizio di raccolta RSU nel territorio del Comune di Avigliano;
 - il pagamento, a carico del Comune di Avigliano, della somma di **euro 536.559,84** (quale differenza tra il dovuto ed il corrisposto a titolo di canone) ovvero della somma diversa da accertarsi a mezzo CTU, oltre accessori di legge;
 - il pagamento delle spese e competenze del giudizio;
- ❖ **rispetto al giudizio innanzi al T.a.r. Basilicata iscritto al n. 137/2019 e definito con sentenza n. 247/2021** recante *dichiarazione di parziale difetto di giurisdizione amministrativa*, Progettambiente ha proposto **atto di citazione in riassunzione del giudizio** innanzi al Tribunale Civile di Potenza, **notificato in data 4-1-2022, iscritto al n. 100/2022 r.g. del Tribunale Civile di Potenza, ud. 13-5-2022**, contro il Comune di Avigliano in persona del Sindaco pro tempore, per ottenere:
- l'accertamento del diritto alla rideterminazione del corrispettivo dovuto per le prestazioni di cui al servizio di raccolta RSU nel territorio del Comune di Avigliano;
 - il pagamento, a carico del Comune di Avigliano, della somma di **euro 427.409,90** (quale differenza tra il dovuto ed il corrisposto a titolo di canone) ovvero della somma diversa da accertarsi a mezzo CTU, oltre accessori di legge;

– il pagamento delle spese e competenze del giudizio;

❖ **rispetto al giudizio innanzi al T.a.r. Basilicata iscritto al n. 447/2019 e definito con sentenza n. 248/2021** recante *dichiarazione di parziale difetto di giurisdizione amministrativa*, Progettambiente ha proposto **atto di citazione in riassunzione del giudizio** innanzi al Tribunale Civile di Potenza, notificato in data 4-1-2022, iscritto al n. 102/2022 r.g. del Tribunale Civile di Potenza, ud. 9-9-2022, contro il Comune di Avigliano in persona del Sindaco pro tempore, per ottenere:

- l'accertamento del diritto alla rideterminazione del corrispettivo dovuto per le prestazioni di cui al servizio di raccolta RSU nel territorio del Comune di Avigliano;
- il pagamento, a carico del Comune di Avigliano, della somma di **euro 427.409,90** (quale differenza tra il dovuto ed il corrisposto a titolo di canone) ovvero della somma diversa da accertarsi a mezzo CTU, oltre accessori di legge;
- il pagamento delle spese e competenze del giudizio;

che sussistendone i più ampi presupposti, occorre confutare tutte le prospettazioni formulate dalla parte ricorrente;

che con deliberazione di Giunta comunale n. 120 del 04.11.2021, si affidava all'**Avv. Antonpiero Russo** del foro di Potenza - c.f. RSS NNP 77E10 G942B - l'incarico difensivo nell'interesse del Comune di AVIGLIANO, al fine di tutelarne le ragioni, per assisterlo processualmente con ogni più ampia facoltà di legge ed, in definitiva, allo scopo di assicurare una difesa legale a questo civico Ente nei **giudizi innanzi al Tribunale Civile di Potenza**, avviati da Progettambiente con **atti di citazione in riassunzione**:

- del giudizio T.a.r. Basilicata iscritto al n. 497/2017, definito con sentenza n. 746/2020;
- del giudizio T.a.r. Basilicata iscritto al n. 109/2018, definito con sentenza n. 747/2020.

che con la deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 28.03.2022, con la quale, si affidava all'**Avv. Antonpiero Russo** del foro di Potenza - c.f. RSS NNP 77E10 G942B - l'incarico difensivo nell'interesse del Comune di AVIGLIANO, al fine di tutelarne le ragioni, per assisterlo processualmente con ogni più ampia facoltà di legge ed, in definitiva, allo scopo di assicurare una difesa legale a questo civico Ente nei **giudizi innanzi al Tribunale Civile di Potenza**, avviati da Progettambiente con **atti di citazione in riassunzione**:

- del giudizio T.a.r. Basilicata n. 285/2018, definito con sentenza n. 245/2021 (R.G. 3727/2021);
- del giudizio T.a.r. Basilicata n. 399/2018, definito con sentenza n. 246/2021 (R.G. 3728/2021);
- del giudizio T.a.r. Basilicata n. 137/2019, definito con sentenza n. 247/2021 (R.G. 100/2022);
- del giudizio T.a.r. Basilicata n. 447/2019, definito con sentenza n. 248/2021 (R.G. 102/2022);

che l'Avv. Antompiero Russo, destinatario degli incarichi di patrocinio legale nei procedimenti di riassunzione avviati da Progettambiente contro il Comune di Avigliano, affidati con le citate DGC n. 120 del 04.11.2021 e DGC n. 26 del 28.03.2022, ha comunicato la rinuncia agli stessi con nota acquisita a protocollo generale dell'Ente al n. 11505 del 01.08.2022;

che occorre, dunque, procedere alla nomina di un nuovo legale di fiducia che possa assicurare adeguata prosecuzione della difesa tecnica in favore del Comune;

che la Giunta comunale di AVIGLIANO si è determinata a ciò con deliberazione **n. 91 del 02/09/2022**, procedendo all'individuazione e alla nomina di un nuovo avvocato di fiducia che subentri all'Avv. Antompiero Russo rinunciatario, cui affidare l'incarico difensivo di che trattasi;

che con tale deliberazione la Giunta comunale ha approvato l'operato del Sindaco, nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente, che sottoscrive specifico mandato al fine di stare e resistere nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale civile di Potenza in relazione alla vicenda di cui in narrativa;

che con la medesima deliberazione della Giunta comunale è stato approvato il presente schema di convenzione ed autorizzato il Responsabile del Settore I alla relativa sottoscrizione.

Tutto ciò premesso il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2022 presso la residenza municipale del Comune di AVIGLIANO tra le parti sopra generalizzate si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni.

ART.1 - Conferimento e oggetto dell'incarico. Obblighi.

In sostituzione dell'avv. Antonpiero Russo che ha rinunciato espressamente agli incarichi di patrocinio legale conferiti con DGC n. 120 del 04.11.2021 e con DGC n. 26 del 28.03.2022 (cfr. nota acquisita a protocollo generale dell'Ente al n. 11505 del 01.08.2022), viene conferito all'avv. **Giovanni Riccio** del foro di Potenza, incarico legale-difensivo nell'interesse del Comune di AVIGLIANO, in relazione alle controversie citate in premessa ed indicate nella deliberazione di **Giunta comunale n. 91 del 02/09/2022**, allo scopo di assistere processualmente questo civico Ente con ogni più ampia facoltà di legge ed, in definitiva, allo scopo di assicurare allo stesso una adeguata tutela dei relativi diritti ed interessi, nei **giudizi innanzi al Tribunale Civile di Potenza**, avviati da Progettambiente con **atti di citazione in riassunzione** (T.a.r. Basilicata n. 497/2017 - sentenza n. 746/2020; T.a.r. Basilicata n. 109/2018 - sentenza n. 747/2020; T.a.r. Basilicata 285/2018 - sentenza n. 245/2021; T.a.r. Basilicata n. 399/2018 - sentenza n. 246/2021; T.a.r. Basilicata n. 137/2019 - sentenza n. 247/2021; T.a.r. Basilicata n.447/2019 - sentenza n. 248/2021).

Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti e sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

L'incarico comprende anche la eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività di difesa, non darà luogo a compenso oltre quello previsto per l'incarico principale dal successivo art. 3).

Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito di ogni provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

ART.2 - Termini dell'incarico e facoltà del recesso.

Il rapporto contrattuale ha natura di diritto privato e durata strettamente legata alla soluzione delle controversie indicate nella deliberazione di **Giunta comunale n. 91 del 02/09/2022**, di cui è causa, nell'ambito del solo grado di giudizio avviato.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al compenso sino a quel momento maturato per l'attività espletata, da determinarsi come al successivo art. 3).

ART.3 – Compenso e modalità di corresponsione.

Con la DGC n. 120 del 04.11.2021 veniva pattuito con il legale dimissionario (avv. Antonpiero Russo) la complessiva ed onnicomprensiva somma di euro 5.980,00 (cinquemilanovecentottanta/00), mentre con la DGC n. 26 del 28.03.2022 veniva pattuito con il legale dimissionario (avv. Antonpiero Russo) la complessiva ed onnicomprensiva somma di euro 3.588,00, per un totale complessivo ed onnicomprensivo di euro 9.568, al netto delle sole spese, debitamente e previamente documentate, di notifica delle eventuali citazioni testimoniali.

In applicazione dei principi di economicità e di parità di trattamento, il compenso lordo accordato al nuovo avvocato difensore incaricato con la presente convenzione è pari al compenso già accordato e impegnato in favore dell'Avv. Antompiero Russo rinunciatario, detratto il compenso pari ad euro 2.000,00, da corrispondere a quest'ultimo per l'attività svolta fino al momento della sua rinuncia e fatti salvi i maggiori esborsi per il costo dell'imposta sul valore aggiunto in relazione ai diversi regimi fiscali dei professionisti che si avvicendano negli incarichi di cui all'oggetto, senza ulteriore aggravio di spese per il Comune.

Pertanto, il nuovo legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto con deliberazione di **Giunta comunale n. 91 del 02/09/2022** e di cui alla presente convenzione, la **complessiva ed onnicomprensiva somma** di euro **7.568,00** (settemilacinquecentosessantotto/00), al netto della sole spese di IVA come per legge e al netto delle spese, debitamente e previamente documentate, di notifica delle eventuali citazioni testimoniali.

L'importo di cui sopra si intende COMPENSIVO di qualsivoglia voce di costo, quale, a titolo meramente esemplificativo, Cassa, ritenute di legge, diritti, spese vive, rivalutazione, etc. E' fatta salva la sola voce di costo dell'IVA nella misura di legge pari al 22% per un costo di euro 1.664,96 e le spese, debitamente e previamente documentate, di notifica delle eventuali citazioni testimoniali.

L'impegno LORDO complessivo di spesa che il Comune di Avigliano assumerà, quindi, è pari ad euro 9.232,96, di cui euro 7.568,00 per incarico professionale comprensivo di qualsivoglia voce di costo ed euro 1.664,96 per IVA al 22%.

Il corrispettivo verrà liquidato solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, entro trenta giorni dalla relativa presentazione, decorsi i quali verranno riconosciuti gli interessi legali.

Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una serie di acconti che saranno computati e detratti all'atto della definitiva liquidazione.

Il corrispettivo sopra indicato è relativo al grado di giudizio, per il quale viene conferito il presente incarico. Per eventuali ulteriori gradi di giudizio, l'attività del Legale incaricato con la presente convenzione dovrà essere preventivamente autorizzata attraverso specifico e formale atto di conferimento di incarico e successiva sottoscrizione di analoga convenzione ed, in mancanza, potrà essere riconosciuta sotto il profilo economico solo attraverso successivi atti (provvedimento di conferimento e sottoscrizione di convenzione) a valenza di ratifica.

Nel rispetto delle norme di contabilità, il legale si impegna a non trasmettere parcelle per il pagamento oltre il 15 novembre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere.

ART.4 – Revoca / Risoluzione.

Dato il carattere altamente fiduciario dell'incarico esterno di che trattasi, questo può essere revocato in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, in caso di inosservanza delle direttive del

Sindaco, ovvero della Giunta, nonché a fronte di negligenza, imperizia o inadeguatezza accertata nell'espletamento dell'incarico, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento e con l'obbligo di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente articolo 3).

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva la eventualità responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c..

A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 5 – Divieto di cessione a terzi dell'incarico.

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto, da esprimersi nelle forme di legge, da parte del Comune.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

ART.6 – Rinvio.

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Il Legale dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti collaboratori e consulenti del Comune di **AVIGLIANO**, pubblicati sul sito internet istituzionale nella sezione "*Amministrazione trasparente*", sottosezione 1° livello "*Disposizioni generali*", sotto-sezione 2° livello "*Atti generali*", nonché di averne già copia in suo possesso, impegnandosi, pena la risoluzione del contratto, ad osservare gli obblighi di condotta ivi previsti, nonché a farli osservare, per quanto compatibili, da tutti i propri collaboratori o consulenti, a qualsiasi titolo.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ART.7 – Elezione di domicilio.

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, il Comune ed il professionista eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

ART.8 - Registrazione.

Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.

La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI AVIGLIANO
Dr.ssa Pina IANNIELLI

IL PROFESSIONISTA
Avv. Giovanni RICCIO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente gli articoli da 1) a 8).

PER IL COMUNE DI AVIGLIANO
Dr.ssa Pina IANNIELLI

IL PROFESSIONISTA
Avv. Giovanni RICCIO